All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VAL DELLA TORRE (TO)

OGGETTO: Richiesta di pubblicazioni di matrimonio ai sensi degli artt. 50, 51, 52 e 53 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

(con le modalità di cui agli artt. 21 comma 1 e 38 comma 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

I sottoscritti:

SPOSO
COGNOMENOME
NATO A IL IL CITTADINANZA TEL EMAIL
RESIDENTE A CITTADINANZA
TELEMAIL DI STATO CIVILE:
□ CELIBE
□ DIVORZIATO (COGNOME E NOME CONIUGE
COMUNE DI MATRIMONIO DATA DI MATRIMONIO
□ VEDOVO (COGNOME E NOME CONIUGE DATA DI DECESSO
COMONE DI DECESSO DATA DI DECESSO
SPOSA
COGNOME NOME
NATA A IL CITTADINANZA TEL EMAIL
RESIDENTE ATOTAL CITTADINANZATOTAL CITTADINANZATOTAL CITTADINANZATOTAL CITTADINANZA
DI STATO CIVILE:
□ NUBILE
DIVORZIATA (COGNOME E NOME CONIUGE
COMUNE DI MATRIMONIO DATA DI MATRIMONIO U VEDOVA (COGNOME E NOME CONIUGE
COMUNE DI DECESSO DATA DI DECESSO
dichiarando contestualmente che: non sussistono impedimenti di parentela, di affinità, di adozione, di affiliazione ai termini dell'art. 87 de Codice Civile; non si trovano nelle condizioni indicate negli artt. 85, 86, 88 e 89 del Codice Civile (interdizione pe infermità di mente, delitto e divieto di nuove nozze); sussistendo impedimenti al matrimonio previsti dagli artt. 84 e 90 (minore età e assistenza del minore) dell'art. 87 punti 3 e 5 (parentela, affinità, adozione e affiliazione) del Codice Civile, hanno ottenuto autorizzazione dal Tribunale di
La presente dichiarazione è stata resa ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.P.R. 396 del 3 novembre 2000. Resi edotti delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendac dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sotto la propria responsabilità sottoscrivono. Si allega copia del documento di identità dei richiedenti.
Val della Torre, lì IL DICHIARANTE:
Ι Δ ΝΙζΗΙΔΡΑΝΤΕ:

Art. 84 - Età.

I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicologica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La Corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85 - Interdizione per infermità di mente.

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 86 – Libertà di stato.

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione.

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei nn. 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei nn. 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quindi e sesto dell'articolo 84.

Art. 88 - Delitto.

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 – Divieto temporaneo di nuove nozze.

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2), lett. b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Art. 90 - Assistenza del minore.

Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.